

Il porto di coltello tra multiculturalismo e diritto penale

Nella cronaca giudiziaria recente, rilanciata talvolta da quella più sensazionalistica o di ispirazione politica, sono in aumento gli episodi ove il nostro ordinamento giuridico si misura con usanze e tradizioni di religioni diverse da quella cristiana.

È il caso del pugnale portato dai fedeli Sikh e delle conseguenti inferenze in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La situazione è d'attualità, anche considerando il fatto che l'Italia è il secondo Paese d'Europa (dopo la Gran Bretagna) per numero di Sikh residenti.

Va premesso che la religione Sikh prevede che ogni fedele possieda cinque simboli sacri (Panj Kakkar) noti come "le cinque K": *Kes*, simbolo di santità, che consiste nel tenere i capelli senza tagli o rasature, segno di accettazione della volontà di Dio, in quanto fatto naturale voluto da Dio; *Kangha*, cioè il pettine, simbolo della cura e della pulizia della persona in quanto creatura di Dio; *Kara*, il bracciale in acciaio da indossarsi sul polso destro, che simboleggia l'astensione da azioni malvagie; *Kachera*, un particolare capo di abbigliamento intimo, che ricorda la necessità di limitare le proprie passioni e desideri; *Kirpan*, il pugnale/coltello, il quale simboleggia la dignità e la fiducia in se stessi e la disponibilità a difendere i deboli e gli oppressi.

Tutti questi simboli, insieme al turbante, costituiscono *Khalsa*, che potremmo definire l' 'uniforme' del Sikh, che distingue il fedele da qualsiasi altra persona, ed è considerata fondamento per preservare la vita della comunità e promuovere la fratellanza.

Di recente alcuni tribunali sono stati interessati da situazioni come il caso-tipo di seguito riassunto.

Tizio viene fermato per strada da un operatore di polizia che lo trova in possesso di un coltello (il *kirpan*), portato alla

cintura, dalla lunghezza non inferiore ai 17 cm e ritenuto, di conseguenza, idoneo all'offesa.

Alla richiesta degli operatori di polizia di consegnarlo, questi si rifiuta sostenendo che il porto del coltello gli è *imposto dai precetti della sua religione*, essendo egli un Sikh praticante.

Segue, pertanto, la contestazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 che prevede il *divieto assoluto di porto* fuori dalla propria abitazione (o delle appartenenze di essa) di armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrolocazione, e il *divieto "senza giustificato motivo"* di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio, catene, fionde, sfere metalliche, puntatori laser.

Per 'porto' deve intendersi il fatto di recare con sé l'arma al di fuori della propria abitazione (cioè il luogo in cui si svolge la vita familiare) o delle appartenenze di essa (ovvero luoghi destinati in modo durevole al servizio od ornamento dell'abitazione).

Nel porto l'arma è suscettibile di un uso immediato.

Quando parliamo di **armi** possiamo dare una definizione tecnica o giuridica. Secondo la definizione 'tecnica' per arma deve intendersi qualunque strumento atto a offendere per la sua destinazione naturale o per le modalità d'impiego: rientrano in tale categoria le cd. *armi proprie* (da fuoco, da getto, da taglio o punta, congegni esplodenti/dirompenti o incendiaria, elementi nbc-r, pistole lanciarazzi) e le cd. *armi improprie* (accette, cacciavite, seghe, martelli, catene, coltelli da cucina, mazze, noccoliere, sfere metalliche, bulloni, fionde, bastoni muniti di puntali acuminati, ecc.).

Invece, secondo la definizione 'giuridica' (che si desume dal combinato disposto degli artt. 585 e 704 c.p., 30 TULPS, L. n. 110/1975), per *armi* s'intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti



gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono, infine, assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti, ovvero le bombe e qualsiasi macchina o involucro contenente le predette materie.

Dopo le prime sentenze di assoluzione (tutte motivate per aver riconosciuto l'invocata giustificazione religiosa come 'giustificato motivo' del porto del coltello al di fuori dell'abitazione o delle sue pertinenze (cfr. Trib. Vicenza, 28 gennaio 2009; Trib. Cremona, 13 febbraio 2009, n. 15/2009), si è assistito a un nuovo orientamento giurisprudenziale che ha portato, per il medesimo comportamento, a una serie di condanne da parte dei giudici di primo grado sulla considerazione che le usanze religiose di ciascuno non possono che integrare mere consuetudini e, pertanto, sono da considerare incapaci di produrre un effetto abrogativo delle norme penali italiane dettate a fini di sicurezza pubblica.

Giudizi puntualmente tutti poi approdati – a seguito di ricorso e richiesta di annullamento delle sentenze di condanna – in Cassazione (Sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739; Sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163), ove il condannato aveva sempre invocato la garanzia posta dall'art. 19 della Costituzione sul **diritto alla libertà di professare la propria fede religiosa**, riconosciuto anche dall'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dall'art. 9 della L. 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Anche nell'anno 2017 la Suprema Corte si è pronunciata sulla fattispecie finora descritta (Cass. Pen., Sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084) rigettando il ricorso presentato del soggetto di religione Sikh e confermando

la sentenza di condanna, che si rifà al nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

In quest'ultima sentenza la Cassazione non ha ritenuto che il simbolismo legato al porto del coltello possa costituire una scriminante ed ha fissato il principio per cui **nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere**, concludendo che la libertà religiosa non può essere in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano: ne deriva che se la contrapposizione è tra legge e religione, è quest'ultima che deve soccombere.

Secondo alcuni commentatori in questo caso la Cassazione avrebbe operato una scelta per certi versi "politica" privilegiando, tra i "valori occidentali" genericamente richiamati (ma non indicati nominativamente), la sicurezza e l'ordine pubblico a discapito del pluralismo.

È stato, infatti, affermato che se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine (in consonanza con la previsione dell'art. 2 Costituzione che valorizza il pluralismo sociale) il limite invalicabile rimane il rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.

Ne consegue che la decisione di stabilirsi in una società in cui è noto (e si ha consapevolezza) che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori - seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza - porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante.

Anche se la società multietnica è una necessità, essa non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, sussistendo l'ostacolo dell'unicità del tessuto

culturale e giuridico del nostro paese che ha individuato la sicurezza pubblica come un bene da tutelare che si traduce anche nel divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

Proprio la libertà religiosa (garantita dall'art. 19 Cost.) incontra dei limiti stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza.

Nello stesso senso, si muove anche l'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, al secondo comma, stabilisce che "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".

Alle tensioni che sono derivate dopo le predette condanne ha risposto un progetto pilota proposto dalla questura di Cremona (e curato dalla Direzione Generale per gli Affari Generali della Polizia di Stato) che ha portato ad ideare e produrre un *kirpan* in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche idonee a farne un'arma da taglio, giudicato congruo anche dalle stesse comunità Sikh italiane.

Questa iniziativa è coeva al disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato in Senato il 6 maggio 2015, volto ad affrontare direttamente la questione del porto del *kirpan* (Senato della Repubblica, XVII Legislatura, DDL S. 1910) a condizione che questo sia fabbricato secondo le specifiche tecniche suggerite dalla Polizia di Stato e provvisto di un apposito segno di riconoscimento per distinguerlo da eventuali modelli non conformi e in grado di offendere come arma da taglio (e quindi illeciti).

Tutte iniziative che vanno ad evitare situazioni di 'tacito assenso all'illegalità' che vede circolare i fedeli Sikh sul territorio italiano (compreso i luoghi di lavoro e gli istituti scolastici) muniti di quella che è, a tutti gli effetti, un'arma bianca.

Ciò risolverebbe anche il problema delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni promosse dalle associazioni Sikh, come il "Baisakhi" o la "Festa del turbante", che registrano la presenza di centinaia di persone di fatto 'armate'.

Tutto a beneficio della certezza del diritto e del buon agire degli operatori di sicurezza.

***Ten.Col. Guardia di Finanza**